# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1336-A

# RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

**(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)**

(Relatore: **TANZILLI**)

SUL

# DISEGNO DI LEGGE

**APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

*il 27 settembre 1994 (v. stampato Senato n. 808)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
**(MARTINO)**

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
**(BIONDI)**

CON IL MINISTRO DELLE FINANZE
**(TREMONTI)**

CON IL MINISTRO DEL TESORO
**(DINI)**

CON IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
**(GNUTTI)**

CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
**(MASTELLA)**

E CON IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
**(BERNINI)**

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 28 settembre 1994*

—

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale del 1993 sul cacao, con annessi, fatto a Ginevra il 16 luglio 1993

*Presentata alla Presidenza il 20 ottobre 1994*

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Commissione affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 1336 con l'applicazione dell'articolo 79, sesto comma, del Regolamento, adottando la relazione al disegno di legge presentato dal Governo al Senato (Atto Senato n. 808), che viene allegata.

ALLEGATO

La Conferenza delle Nazioni Unite sul cacao iniziata il 5 luglio 1993 ha adottato, in data 16 luglio 1993, il nuovo Accordo internazionale sul cacao che sostituisce quello del 1986.

L'Accordo viene attuato dagli Stati membri attraverso la preesistente Organizzazione internazionale del cacao (ICCO), con sede a Londra, che ha come organi il Consiglio internazionale del cacao, il Comitato esecutivo, il direttore esecutivo.

L'Accordo del 1993 assume una veste nuova rispetto al precedente per quanto riguarda gli obiettivi. Mentre l'Accordo del 1986 si proponeva di stabilizzare il prezzo internazionale del cacao attraverso interventi diretti sul mercato (compra-vendita di prodotto), l'Accordo attuale si propone indirettamente lo stesso fine attraverso la ricerca dell'equilibrio a lungo termine del mercato, da ottenersi con aggiustamenti della produzione alle richieste del mercato e la promozione del consumo.

I Paesi produttori dovranno elaborare un « piano di gestione della produzione » come risultato di singoli « programmi di gestione della produzione » applicati da ciascun Paese.

Un Comitato di produzione istituito dal Consiglio coordinerà le singole politiche produttive nazionali e potrà raccomandare l'applicazione di misure e interventi che possono contribuire all'equilibrio dell'offerta e della domanda mondiale di cacao.

I Paesi consumatori, coordinati in un Comitato per il consumo, dovranno da parte loro sforzarsi di eliminare o ridurre gli ostacoli interni all'aumento del consumo, incoraggiare lo sviluppo di nuove utilizzazioni del cacao, individuare le possibilità di sviluppo dei mercati non tradizionali.

Il Consiglio può indirizzare raccomandazioni agli Stati membri dopo aver esaminato e valutato sia i rapporti del Comitato di produzione sia i rapporti del Comitato consumatori.

Altro obiettivo dell'Accordo è quello di promuovere la trasparenza del funzionamento dell'economia mondiale del cacao attraverso la raccolta, analisi e diffusione di dati statistici nonché l'esecuzione di studi appropriati. Aspetto rilevante di questo obiettivo è l'impegno dei membri a fornire ogni anno dati sull'ammontare degli *stock* di cacao detenuti (dato di solito riservato), che costituisce elemento essenziale per determinare i livelli produttivi più appropriati.

L'Accordo ha la durata di cinque anni prorogabili di due.

L'Accordo sarebbe dovuto entrare in vigore il 1° ottobre 1993 a titolo provvisorio o definitivo a seconda che a quella data cinque Paesi esportatori rappresentanti almeno l'80 per cento del totale delle esportazioni mondiali di cacao e un numero di Paesi importatori

rappresentanti almeno il 60 per cento delle importazioni mondiali di cacao avessero depositato gli strumenti di accettazione provvisoria o definitiva.

Poiché il 1° ottobre 1993 tali condizioni non si erano verificate, in base all'articolo 56 paragrafo 3 dell'Accordo, il 22 febbraio 1994 i Paesi che a tale data avevano depositato gli strumenti di accettazione o di applicazione provvisoria si sono riuniti e hanno deciso di mettere in vigore fra loro l'accordo, nella sua totalità, a titolo provvisorio, a partire dallo stesso 22 febbraio.

Sono membri dell'Accordo i seguenti Paesi produttori: Brasile, Cameroon, Costa d'Avorio, Ecuador, Gabon, Ghana, Granada, Jamaica, Malesia, Nigeria, Sierra Leone, Togo, Trinidad e Tobago nonché Paesi importatori: Belgio, Lussemburgo, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Giappone, Olanda, Norvegia, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito; è prevista l'adesione a breve termine di Danimarca, Portogallo, Irlanda, Italia, Ungheria. Rispetto all'accordo del 1986 è entrata a far parte del nuovo Accordo la Malesia, mentre non sono più membri l'URSS e la Bulgaria.

L'Italia, che per motivi istituzionali non ha potuto depositare l'Accettazione provvisoria dell'Accordo, è stata ammessa a partecipare ai lavori dell'ICCO in qualità di osservatore, fino al momento della sua adesione a seguito della ratifica.

L'Italia ha interesse a partecipare all'Accordo che, raccogliendo informazioni e riunendo nell'ICCO i massimi esperti del settore, permette una conoscenza approfondita dell'evoluzione di fondo del mercato. L'Accordo quindi favorisce un andamento del mercato con minori squilibri perturbatori, un migliore adattamento dell'offerta alla domanda, sia per le quantità che per le qualità richieste, ed un'evoluzione dei prezzi più stabile.

L'Italia già partecipa, per le stesse motivazioni, a tutti gli altri analoghi accordi sui prodotti di base, riguardanti gomma naturale, legni tropicali, juta, caffè, cotone, piombo-zinco, nickel, rame, zucchero, olio d'oliva, grano, oltre ai Gruppi di studio intergovernativi che operano in ambito FAO o UNCTAD (ferro, tungsteno, bauxite, fibre dure, thè, juta e kenaf, semi oleosi e materie grasse, riso, cereali, banane, agrumi, vino, carne, pelli).

Poiché l'Accordo sul cacao è in sede di Unione Europea (UE) un Accordo misto, firmato e accettato sia dall'UE come tale che dai dodici Stati membri che lo hanno negoziato congiuntamente, incombe all'Italia l'obbligo comunitario a ratificare l'Accordo nel più breve tempo possibile, per raggiungere l'unanimità di partecipazione in ambito UE.

La spesa di partecipazione all'Accordo di ogni Stato membro si limita alla contribuzione alle spese amministrative previste dal bilancio annuale dell'ICCO, in proporzione ai voti ad esso attribuiti.

La ripartizione dei voti avviene nel seguente modo: sono attribuiti 1000 voti ai Paesi esportatori e 1000 voti ai Paesi importatori. Dei 1000 voti dei Paesi esportatori ne sono attribuiti cinque a ciascun Paese; i rimanenti vengono ripartiti fra gli stessi Paesi in proporzione alla media delle esportazioni di cacao dei precedenti tre anni. Dei 1000 voti

dei Paesi importatori, cento sono ripartiti fra i medesimi in parti uguali; i restanti voti vengono ripartiti fra gli stessi Paesi in base alla proporzione della media delle esportazioni dei precedenti tre anni di ciascun Paese rispetto al totale delle medie di tutti i membri importatori. Nessun membro può avere più di 400 voti.

Tenendo conto della spesa negli anni precedenti, del programma di lavoro dell'ICCO rispetto agli anni scorsi e del livello previsto della partecipazione all'Accordo, la quotaparte di contributo che verrà attribuita all'Italia a partire dall'esercizio ICCO 1994-1995 in poi può prudentemente quantificarsi in circa 70 milioni di lire annui.

| TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE | TESTO DELLA COMMISSIONE |
|---|---|
| ART. 1. | ART. 1. |
| 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo internazionale del 1993 sul cacao, con annessi, fatto a Ginevra il 16 luglio 1993. | *Identico.* |
| ART. 2. | ART. 2. |
| 1. Piena ed intera esecuzione è data dall'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 56 dell'Accordo stesso. | *Identico.* |
| ART. 3. | ART. 3. |
| 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 115 milioni per l'anno 1994 e in lire 70 milioni annue a decorrere dall'anno 1995, si provvede quanto a lire 60 milioni a decorrere dall'anno 1994 a carico del capitolo 3150 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno 1994 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi e, quanto a lire 55 milioni per l'anno 1994 e a lire 10 milioni a decorrere dal 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.<br>2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. | *Identico.* |
| ART. 4. | ART. 4. |
| 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. | *Identico.* |